

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

SCRITTURA PRIVATA

PREMESSO CHE:

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per l'espletamento del Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione per apparecchiature ad uso sanitario con Formula Partner col Consorzio Metis;=
- Il contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma della scrittura privata, per mezzo di corrispondenza;=
- il servizio di assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo " Full Risk ", pertanto la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5.=
- Il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 di Carbonia (CI) ha autorizzato la stipulazione del presente Contratto con Delibera n° _____ del ____/____/2008.=

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 (in seguito denominata per brevità ASL),
con sede in Carbonia (CI) Via Dalmazia n°83, P.IVA e C.F. 0226130920,

rappresentata dal Dott. Sergio Salis, nato a Sant'Antioco il 17/10/1948, ivi residente in Via Ginepri n° 51, C.F. SLSSRG48R17I29 4L, Direttore Amministrativo, il quale interviene in forza dell'atto deliberativo n. 1883 del 30 settembre 2005, quale rappresentante legale della ASL;=

AFFIDA

Alla ditta Biomedin S.r.l. (di seguito denominata per brevità Ditta) con sede legale a Padova Piazza Resurrezione 1 e sede amministrativa in via Savelli, 24 Padova. P.I. 00919320283 rappresentata dal Sig. Torresin Giuseppe nato a Campodarsego il 03/09/1944 in qualità di Legale Rappresentante;=

CHE ACCETTA

Il Servizio di Assistenza Tecnica – Manutentiva tipo Full Risk (in seguito denominato SAT) formula Partner con il Consorzio Metis e alle condizioni riportate nel proseguo, delle apparecchiature indicate all'art. 2;=

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le parti in causa;=

STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

ART. 1 – PREMESSA: la premessa che precede, unitamente all'offerta della Ditta indicata all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.=

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO: la ASL affida alla Ditta il SAT tipo Full Risk formula Partner con il Consorzio Metis, per un periodo triennale, del Sistema di Pletismografia, in dotazione al Servizio di Pneumologia del P.O. F.lli Corbu di Iglesias, composto dalle apparecchiature: 1) DIMO "Sistema per volume residuo, diffusione e Ipercapnia" L01-011 - 2) ESS Analyzer "sistema autonomo per pletismografia" L04-012,;=

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI: le modalità e le condizioni di espletamento del SAT sono quelle fissate dal presente contratto, dall'offerta della Ditta n. B08/08/A del 08 Settembre 2008, che esplicano le condizioni economiche conseguenti all'attività in partner con il Consorzio Metis, per quanto non in contrasto col contratto medesimo che unitamente alla Delibera n. del che ha autorizzato l'affidamento, costituisce parte integrante del presente contratto.=

ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO: gli oneri annui onnicomprensivi ed invariabili, per un importo di € 3.432,00, e nella misura per l'intero triennio di complessivi € 10.296,00, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della ASL, da pagarsi in rate semestrali posticipate, a 90 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo ASL, sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta della Ditta di cui al precedente art. 3.=

Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. lgs. N° 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.=

ART. 5 – ONERI DEL SAT: il costo del SAT, come determinato al precedente art. 4, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la ASL, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Ditta di cui all'art. 3. Le parti danno atto che gli interventi di manutenzione sono eseguiti, sia da personale della Ditta che da personale tecnico del Consorzio Metis che abbia ricevuto specifica formazione. Sono comprese nel SAT, e la Ditta se le assume espressamente, tutte le spese concernenti l'organizzazione, spese di viaggio, pernottamento, vitto e alloggio

per il corso di formazione iniziale, e per eventuale corso di aggiornamento successivo, dei Tecnici del Consorzio Metis, sia esso organizzato presso i laboratori della Ditta che presso la ASL, =

La Ditta s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:=

- a) interventi urgenti su chiamata in numero illimitato entro le 24 ore solari successive alla chiamata per i giorni lavorativi;=
- b) l'esecuzione di n. 2 interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) annui, a cadenza semestrale, da concordarsi con il Responsabile del Servizio, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisione utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.=
- c) l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI, dalle norme Nazionali ed Europee, per la specifica apparecchiatura;=

In caso di richiesta di intervento (manutenzione non programmata) da parte del servizio interessato, i tecnici del Consorzio Metis provvederanno ad effettuare una prima verifica tecnica preliminare, in caso di necessità, verrà contattata la ditta per la risoluzione del problema;

Per ogni intervento effettuato sull'apparecchiatura il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro dovrà essere

controfirmato, oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato.=

ART. 6 – ONERI ESCLUSI DAL SAT: il SAT non comprende: =

- a) le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature; =
- b) le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Ditta; =
- c) le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore; =
- d) le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Ditta e/o materiali non conformi alle istruzioni della Ditta; =
- e) la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Ditta. =

ART. 7 – FERMO E DISMISSIONE APPARECCHIATURA: nel caso che, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale. =

ART. 8 – MATERIALI DI RICAMBIO: sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Ditta indicata all'art. 3. La Ditta garantisce, per l'intera durata del contratto originario o prorogato, la disponibilità di tutte le parti di ricambio, ritenute indispensabili per il perfetto funzionamento delle apparecchiature. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. =

ART. 9 – GARANZIA DEL SAT: il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.=

ART. 10 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO: gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti presso l'unità operativa dove è ubicata l'apparecchiatura, dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico ASL o del Servizio interessato. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature presso i laboratori della Ditta, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Ditta che se le assume espressamente. =

ART. 11 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DAL SAT: eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Ditta. La Ditta dichiara sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.=

ART. 12 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO: al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via fax, anche dell'ufficio tecnico della ASL.=

Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. La chiamata deve constare da fonogramma. Non è ammessa altra forma di chiamata se non a mezzo fonogramma, fax o per via epistolare da parte del Servizio interessato o dall'ufficio Tecnico della ASL. =

ART. 13 – CONTINUITA' DEL SAT: non può essere assolutamente addotta, da parte della Ditta, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT, di omesso o ritardato pagamento del prezzo convenuto.=

Per tal eventuale inadempimento da parte della ASL la Ditta può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune.=

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di € 1.029,60 (milleventinove/60) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, determinato in € 10.296,00 (diecimiladuecentonovantasei/00) iva di legge esclusa.=

Il deposito cauzionale deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme

di cui al D. lgs. 163/06 art. 113. Il deposito cauzionale è svincolato restituito alla Ditta, soltanto, dopo che sia stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali.=

ART. 15 – PENALITA': nella eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità:=-

- a) per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale pari al 2% dell'importo contrattuale;=
- b) per intervento oltre le 36 (trentasei) ore dalla chiamata, penale pari al 4% dell'importo contrattuale;=
- c) per intervento oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiamata, quindi per l'interruzione del SAT, la ASL applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (art. 14) nel caso di risoluzione;=

ART. 16 – DURATA CONTRATTUALE : il presente contratto avrà una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data indicata nella formale comunicazione alla Ditta dell'approvato atto deliberativo di affidamento contrattuale. E' fatto divieto alla Ditta, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. Il presente contratto alla scadenza potrà essere rinnovato alle medesime condizioni tecniche ed economiche anche per periodi differenti ma sempre con scadenza annuale, salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le parti e formalizzati dalla ASL. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri dovrà redigersi un nuovo contratto. Resta l'obbligo d'accettazione, da parte della Ditta, in seguito alla richiesta della ASL, l'eventuale proroga

trimestrale, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, del presente Contratto. In ogni caso il presente contratto non può essere automaticamente prorogato o rinnovato ne modificato, se non a seguito di specifici accordi epistolari, motivati e regolarmente deliberati dalla ASL. E' escluso il tacito rinnovo.=

ART. 17 – RESCISSIONE ANTICIPATA: il presente contratto potrà essere rescisso a scadenza annuale, su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 60 giorni, anche senza colpa o dolo della Ditta, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di convenzioni Consip S.p.A. o altre convenzioni nazionali e/o regionali di fornitura del servizio oggetto del presente contratto, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione anticipata del contratto sarà riconosciuta alla Ditta una penale del 6% del canone annuo. =

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE: la Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Carbonia (CI). Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Cagliari.=

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: ai sensi dell'art. 1 del DPR n° 252/1998, non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto inferiore a € 154.937,00 iva esclusa.=

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, (imposte, tasse, bolli, ecc.) nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico della Ditta, che provvederà prima della registrazione al versamento dovuto mediante assegno bancario non trasferibile, intestato alla ASL n°7 di Carbonia.=

Poiché il presente contratto è soggetto ad iva, le parti chiedono la registrazione a
tassa fissa, ai sensi della tariffa – parte I^a - del DPR n° 131/1986.=

ART. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: la ditta assicura che
il proprio personale impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza
per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni dalla ASL di cui venga a
conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il
profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte.
La ASL assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi oggetto del
presente contratto è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le
informazioni relative ai prodotti della Ditta che verranno trasmesse come
confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 675/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta che i dati contenuti nel
presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento
manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia.=

Il presente contratto, composto da n° 11 pagine, re dato in duplice copia, letto,
confermato ed approvato, è sottoscritto dalle parti qui in calce ed ai margini dei
fogli intermedi.=

Carbonia _____ / _____ / 2008

Per la Ditta Biomedin S.r.l. Sig. Torresin Giuseppe;=

Per la ASL n°7 Dott. Sergio Salis ;=

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano
espressamente le clausole riportate agli art. 3 – Documenti contrattuali; art. 4 –
Canone contrattuale e modalità di pagamento; art. 5 – Oneri del SAT; art. 6 -
Oneri esclusi dal SAT; art. 7 - Fermo e dismissione apparecchiatura; art. 8

Materiali di ricambio; art. 9 – Garanzia del SAT; art. 11 – Danneggiamenti causati dal SAT; art. 12 – Modalità e tempi di intervento; art. 13 - Continuità del SAT; art. 14 – Deposito cauzionale; art. 15 – Penalità; art. 16 – Durata contrattuale; art. 17 – rescissione anticipata; art. 18 – Domicilio legale e foro competente; art. 20 – Spese contrattuali; che precedono.

Carbonia_____/_____/2008

Per la Ditta Biomedin S.r.l. Sig. Torresin Giuseppe firma _____

Per la ASL n°7 Carbonia Dott. Sergio Salis firma _____